

## LE CESSAZIONI DAL SERVIZIO AL 1° SETTEMBRE 2017

**Domande entro il 20 gennaio 2017 esclusivamente tramite POLIS - Istanze on line**

### REQUISITI PRE-FORNERO

**PERSONALE CHE AL 31.12.2011 AVEVA MATURATO I REQUISITI PER L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO VIGENTI PRIMA DEL D.L. 201/2011**

REQUISITI AL 31.12.2011	TIPO DI CESSAZIONE		ETA'/CONTRIBUZIONE
<p>Essere in possesso al <b>31 dicembre 2011</b> dei seguenti requisiti previsti dalla previgente normativa per la pensione di anzianità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Quota 96*</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>60 anni +36 anni</b> di contribuzione al <b>31.12.2011</b></li> <li>- <b>61 anni + 35 anni</b> di contribuzione al <b>31.12.2011</b></li> </ul> </li> <li>• <b>40 anni</b> di contribuzione al <b>31.12.2011</b></li> <li>• <b>Solo per le donne con 61 anni di età al 31/12/2011 e minimo 20 anni</b> di contribuzione al <b>31.12.2011</b> (<b>oppure 15 anni</b> se titolare di anzianità contributiva al 31.12.92).</li> </ul> <p><small>* Ai fini del raggiungimento della <b>quota 96</b>, superati i 60 anni di età e i 35 anni di contribuzione (requisiti minimi senza arrotondamento), sono utili anche le frazioni di età e contribuzione (mesi o frazione di mese. Ad es. 60 anni e 4 mesi+ 35 anni e 8 mesi.)</small></p>	<b>D'UFFICIO</b>	<b>LIMITI D'ETA'</b> Pensione di vecchiaia	<b>65 anni</b> compiuti entro il <b>31.8.2017</b> <i>N.B.: <b>Se donne solo con requisito di 61 di età e 20 anni di contribuzione entro il 31/12/2011 oppure 15 anni se titolari di anzianità contributiva al 31.12.92</b></i>
		<b>LIMITE MASSIMO DI SERVIZIO</b> <i>(pensionamento forzoso con preavviso di 6 mesi)</i>	<b>40 ANNI o più</b> di anzianità contributiva compiuti entro il <b>31.8.2011</b>
		<i>N.B.: Gli interessati non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva introdotto dalla legge 201/2011</i>	
	<b>A DOMANDA</b> Dimissioni volontarie	<b>LIMITI D'ETA'</b> Pensione di vecchiaia	<b>65 anni</b> da compiere tra l' <b>1.9.2017 e il 31.12.2017</b> <i>N.B.: riguarda coloro che al 31/12/2011 erano in possesso di 40 anni anzianità contributiva e età inferiore a 60 anni</i>

## LE CESSAZIONI DAL SERVIZIO AL 1° SETTEMBRE 2017

**Domande entro il 20 gennaio 2017 esclusivamente tramite POLIS - Istanze on line**

### PERSONALE CHE HA MATURATO I REQUISITI PER L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO DOPO IL 31.12.2011

TIPO DI CESSAZIONE		REQUISITO ANAGRAFICO	REQUISITO CONTRIBUTIVO
<b>PENSIONE DI VECCHIAIA</b>	<b>D'UFFICIO</b>	<b>66 anni e 7 mesi compiuti</b> entro il <b>31.8.2017</b>	Minimo <b>20 anni</b> di contribuzione maturata entro le stesse date del requisito anagrafico
	<b>A DOMANDA</b>	<b>66 anni e 7 mesi Da compiere</b> tra l' <b>1.9.2017</b> e il <b>31.12.2017</b>	
<b>PENSIONE ANTICIPATA</b>	<b>D'UFFICIO</b>	<b>65 anni compiuti</b> entro il <b>31.8.2017</b>	<b>DONNE</b> <b>41 anni e 10 mesi</b> di contribuzione al <b>31.8.2017*</b>  <b>UOMINI</b> <b>42 anni e 10 mesi</b> di contribuzione al <b>31.8.2017*</b>
	<b>D'UFFICIO</b> <i>con preavviso di 6 mesi</i>	<b>non richiesto</b>	
<b>PENSIONE ANTICIPATA</b>	<b>A DOMANDA</b>	<b>non richiesto</b>	<b>DONNE</b> <b>41 anni e 10 mesi</b> di contribuzione al <b>31.12.2017*</b>
<b>DIMISSIONI VOLONTARIE</b>			<b>UOMINI</b> <b>42 anni e 10 mesi</b> di contribuzione al <b>31.12.2017*</b>
<b>*Senza nessun arrotondamento</b>			
<b>OPZIONE DONNA</b>	<b>A DOMANDA</b>	<b>57 anni** entro il 31.12.2015**</b>	<b>35 anni entro il 31.12.2015**</b> (34 anni, 11 mesi e 16 giorni)
<b>PERSONALE FEMMINILE SPERIMENTAZIONE OPZIONE PER IL CALCOLO DELLA PENSIONE CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO</b>		<b>***"Opzione donna":</b> la legge di stabilità 2016, all'art 1 co. 281 ha esteso al 31.12.2015 il termine per la maturazione dei requisiti di età e contribuzione, <u>a prescindere dalla data di decorrenza della pensione.</u> <b>La legge di Bilancio 2017 all'art. 1 co. 222 ha ulteriormente esteso la possibilità di opzione alle lavoratrici nate da ottobre a dicembre del 1958 che non avevano potuto beneficiare della sperimentazione con i pensionamenti dello scorso anno a causa dell'incremento dell'età anagrafica di 3 mesi per l'adeguamento alla speranza di vita. Non è stato modificato il termine previsto per il possesso dei requisiti necessari che resta fissato al 31.12.2015</b>	